

I « GLADIATORES » E L'« AUCTORAMENTUM »

1. — La mia congettura, esposta in un saggio su Spartaco¹ e richiamata in uno scriterello di poco successivo², secondo cui l'*auctoramentum* che subordinava il *gladiator* al *lanista* era praticabile e forse praticato non solo da uomini liberi, ma anche da schiavi, non ha convinto, fra gli altri, C. Sanfilippo e O. Diliberto. Il primo, in un suo elegante articolo, tanto sobrio quanto incisivo, contesta radicalmente che l'*auctoratus* potesse essere un *servus*³: dunque la mia ipotesi è per lui incredibile. Il secondo, in una più lunga monografia sull'*auctoramentum*, giudica l'ipotesi priva di sostegno nelle fonti e perciò, riferisco, « plausibile solo in via ipotetica »⁴.

Le critiche dei due autori, degne di attenta meditazione, mi inducono a riprendere brevemente un tema, che, nelle precedenti circostanze, avevo ancor più brevemente trattato. E dico subito che esse non mi hanno convinto⁵.

Lo scopo di queste mie note è pertanto di dimostrare: *a*) che lo « status » di « *auctoratus* », per quel che traspare dalle poche fonti di cui disponiamo, era uno « status » a sé stante, non inquadrabile entro altre categorie più generali, di subordinazione personale di un uomo ad un altro uomo, avente quest'ultimo i requisiti della capacità giuridica; *b*) che il fatto causativo della condizione di *auctoratus* consistette in un atto a carattere eminentemente sacrale, compiuto con l'adesione di chi fosse de-

* In *Labeo* 29 (1983) 7 ss.

¹ A. GUARINO, *Spartaco. Analisi di un mito* (1979) 147 ss.

² A. GUARINO, *Spartaco professore?*, in *Labeo* 26 (1980) 325 ss.

³ C. SANFILIPPO, *Gli « auctorati »*, in *St. Biscardi* 1 (1982) 181 ss.

⁴ O. DILIBERTO, *Ricerche sull'« auctoramentum » e sulla condizione degli « auctorati »* (1981) *passim*, ma spec. 81 ss. V. anche la rc. di R. GANGHOFER, in *RHD*. 60 (1982) 450 ss.

⁵ Non si pronuncia sulla mia ipotesi, nella sua acuta « lettura » del mio libro, G. STAMPACCHIA, *La rivolta di Spartaco come rivolta contadina*, in *Index* 9 (1980) 99 ss.

stinato ad acquistare la disponibilità dell'*auctoratus*: atto usualmente denominato « *auctoramentum* »⁶, atto solitamente (ma non necessariamente) utilizzato per il vincolamento del *gladiator* al *lanista*, atto ben distinto dalla *locatio servi*, o dalla *locatio operarum (suarum)*, o da qualunque altro più o meno analogo negozio; c) che esistono non solo forti ragioni di verosimiglianza, ma anche taluni indizi concreti, della prassi per cui mediante *auctoramentum* di se stessi si subordinavano direttamente al *lanista*, per le esigenze dell'arte gladiatoria, non solo i *gladiatores liberi e sui iuris*, ma anche quelli *alieni iuris* o di condizione servile.

2. — Cominciamo col mettere ben in chiaro che lo « status » di « *auctoratus* », per quel che traspare dalle poche fonti di cui disponiamo, era uno « status » a se stante, non inquadrabile entro altre categorie più generali, di subordinazione personale di un uomo ad un altro uomo, avente quest'ultimo i requisiti della piena capacità giuridica.

Che la persona cui si subordinava l'*auctoratus* fosse in ogni caso un soggetto « pieno » (cioè libero, cittadino romano e familiarmente autonomo) non è, per verità, asserito da nessuna fonte. Ma ciò è anche perché la cosa è da ritenere ovvia, almeno sino a prova contraria⁷. Tengo solo ad aggiungere che, se è vero che l'*auctoratus* non era sottoposto ad un potere identico o strettamente affine alla *patria potestas*, nulla impedisce di ritenere, anche se mancano testi che lo confermano, che titolare del potere sull'*auctoratus* stesso potesse essere anche una *mulier*⁸.

Ma ecco il punto. Qual era la natura giuridica del potere sull'*auctoratus*?

È noto che W. Kunkel ha sostenuto, argomentando da *Serv. in Aen.* 11.558, che l'*auctoratus* era un *liber in mancipio*, più precisamente

⁶ Per una bibliografia sull'*auctoramentum*: DILIBERTO (nt. 4) 1 nt. 1.

⁷ In questo senso, v. per tutti: B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano* (1979) 406 nt. 280, 410 nt. 293.

⁸ Il punto non è stato mai messo in chiaro, per quel che mi risulta, dalla dottrina romanistica, che è abituata sin troppo a ragionare in termini di soggetti giuridici di sesso maschile, dunque in termini di padri e padroni. Tuttavia, a parte il fatto che mancano indicazioni in senso contrario, se è vero (cfr. *Gai* 3.199, *infra* n. 7) che l'*auctoratus* era posto sullo stesso piano, nell'ipotesi di *furtum*, del *indicatus* (oltre che del *filius familias* e della *mulier in manu*), non va sottovalutato che l'*addictio* poteva essere fatta anche a favore del creditore di sesso femminile.

il figlio alienato *iure vendendi* dal *pater* ad altro *pater familias*⁹: il che, se fosse esatto, escluderebbe le *mulieres*, pur se familiarmente autonome, dalla possibilità di essere titolari del potere sull'*auctoratus*. Tuttavia la teoria del Kunkel non solo ha creato evidente imbarazzo al suo autore, quando si è trattato di spiegare l'*auctorare se* del gladiatore (quanto meno del gladiatore munito di capacità giuridica)¹⁰. Essa è stata, inoltre, tanto efficacemente criticata dal Sanfilippo¹¹ e dal Diliberto¹², che mi ritengo autorizzato, rinviando a questi autori, ad accantonarla senza esplicitamente discuterla.

Escluso lo « status » di *liber in mancipio*, non si può d'altronde pensare allo « status » di *servus*. Il che va detto non solo e non tanto perché in Gai 3.199, su cui dovremo ritornare, l'*auctoratus meus* figura come una libera persona, ma anche e sopra tutto perché da varie fonti risulta che i gladiatori e gli *auctorati* (da intendersi come *auctorati depugnandi causa*), se giuridicamente capaci (o almeno se *liberi e cives Romani*)¹³, furono, in vari momenti, privati di diritti che non spettavano certamente agli schiavi: probabilmente del diritto di *postulare pro aliis*¹⁴, presumibilmente del diritto di accusare *publico iudicio*¹⁵, certa-

⁹ W. KUNKEL, « *Auctoratus* », in *Symb. Taubenschlag* 3 (1957) 207 ss. Sul passo di Servio v. *infra* nt. 40 e 41.

¹⁰ V. KUNKEL (nt. 9) 221, di cui non convincono i cenni sulla auto-mancipazione.

¹¹ SANFILIPPO (nt. 3) 189 s.

¹² DILIBERTO (nt. 4) 71 ss.

¹³ Giustamente esclude il DILIBERTO (nt. 4) 13 nt. 22, la rilevanza in materia di CIL. 11.6528 (= ILS. 7846), iscrizione di Sarsina, da cui risulta che *Horatius Balb(us)* ha donato un luogo di sepoltura ai suoi concittadini « *extra au(ctorateis et quei sibi (la)queo manu attulissent et quaei quaestum spurcum professi essent* ». Dall'epigrafe (comunque non conservata) risulta che gli *auctorati* (e così pure i suicidi e i compromessi in un *quaestum spurcum*) non godevano di apprezzamento sociale, ma non risulta che fossero giuridicamente limitati. Meno persuasivo è il tentativo del Diliberto di contestare l'integrazione di « *auctorateis* », fatto all'evidente scopo di salvare dalla disistima sociale coloro che non fossero *auctorati depugnandi causa*. Anche se è vero che si poteva essere *auctorati*, e non in maniera disonorevole, per motivi diversi dal ludo gladiatorio, è più che probabile che la gran parte degli *auctorati* fossero proprio i gladiatori e che, pertanto, a questi ultimi si riferisca « *auctorateis* » nell'iscrizione di Sarsina.

¹⁴ Nell'elenco degli esclusi dal *postulare pro aliis*, che si legge in D. 3.1.1.6 (Ulp. 6 ed.), il gladiatore (o l'*auctoratus depugnandi causa*) non figura, ma figura *qui operas suas, ut cum bestiis depugnaret, locaverit*; d'altra parte D. 3.2.2.5 (Ulpiano eod.), illustrando l'elenco dei così detti *infames* dell'editto, precisa che nella frase « *qui in scaenam prodierit* » (tali le parole dell'editto) « *scaena est, ut Labeo definit, quae ludorum faciendorum causa quolibet loco, ubi quis consistat movea-*

mente del diritto di testimoniare nei *iudicia ex lege Iulia de vi*¹⁶, di accedere al decurionato municipale¹⁷, di sedere nei quattordici *gradus* del circo riservati agli equestri¹⁸. Restano disponibili quindi, almeno per i tempi storici, solo alcune analogie¹⁹: o quella con il *iudicatus-addictus*, oppure quella con il sottoposto a potere dominicale.

Entrambe le analogie sono suggerite dal citato Gai 3.199, ma sono analogie troppo vaghe per poter essere prese in determinante considerazione. L'analogia con l'*addictus*, particolarmente segnalata dal Sanfilippo²⁰ e prima di lui da A. Biscardi²¹, trova il suo limite (così, giustamente, lo stesso Sanfilippo) nel fatto che il *iudicatus-addictus* è tale in forza di un provvedimento magistratuale, mentre l'*auctoratus* è tale in conseguenza di un atto rigorosamente privato, sia pur forse, e in certi casi, controllato dal tribuno della plebe²². A sua volta, l'analogia con il

turque spectaculum sui praebiturus rell.». Considerata la decadenza pressoché totale, indiziata già da gran tempo, dei ludi gladiatorii in età giustiniana, l'interpolazione privativa è più che probabile. Sul punto, da ultimo: ALBANESE (nt. 7) 506 nt. 93; DILIBERTO (nt. 4) 14 s., con altra bibl.

¹⁵ In questo senso: SANFILIPPO (nt. 3) 188, con riferimento a Macer D. 48.2.2, testo che peraltro non è affatto esplicito.

¹⁶ Cfr. Coll. 9.2.2 (Ulp. 8 *off. proc. s.t. ad l. Iuliam de vi publ. et priv.*): *... quive depugnandi causa auctoratus erit, quive ad bestias depugnare se locavit locaverit...* Si aggiunga (pur se non può parlarsi, a rigore, di incapacità) che *qui auctoramento rogatus est ad gladium, (vel etiam illum qui operas suas, ut cum bestiis pugnaret, locavit)* poteva, se colto in flagranza di adulterio, essere ucciso seduta stante dal marito (*tire mariti*) in forza della *lex Iulia de adulteriis*: cfr. Coll. 4.3.2 (Paul. *sing. de adult.*).

¹⁷ Tab. Heracl. 111 s.: *... quive depugnandei causa auctoratus est erit fuit fuerit rell.* Si noti che l'incapacità si abbatte anche su chi non sia più *auctoratus depugnandi causa*, ma lo sia stato in passato.

¹⁸ Quint. *decl.* 302.

¹⁹ L'analogia col *nexus* è astrattamente plausibile (v. però SANFILIPPO [nt. 3] 187), salvo che il *nexus* era, in epoca storica, a seguito della *lex Papiria* del 326 a. C., praticamente disapplicato. Meno plausibile l'analogia con il *redemptus ab hoste*.

²⁰ SANFILIPPO (nt. 3) 188: l'*auctoratus* si trovava, nei confronti del *lanista*, « in una situazione simile a quella dell'*addictus* ».

²¹ A. BISCARDI, *Nozione classica ed origini dell' « auctoramentum »*, in *St. De Francischi* 4 (1956) 407 nt. 280.

²² La presenza all'atto del tribuno della plebe è stata sostenuta, da ultimo, anche da F. FABBRINI, sv. « *Tribuni plebis* », in *NNDI* 19 (1973) 815, mentre è stata posta in dubbio dal DILIBERTO (nt. 4) 4 nt. 2. Per quanto mi riguarda, non vedo motivo alcuno per mutare il pensiero espresso in GUARINÒ (nt. 1) 148. Né mi sembra che la eventuale assistenza del tribuno della plebe provi, come ritiene

